



Adeguato alla delibera C.C..... N.....



**COMUNE DI OSPITALETTO**  
**Provincia di Brescia**

**REGOLAMENTO**  
**DEI SERVIZI FUNERARI, NECROSCOPICI,**  
**CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA**  
**Regolamento servizi funerari – Regione Lombardia**



## Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Art. 1 – Oggetto e Definizioni .....	5
Art. 2 - Competenze .....	7
Art. 3 – Responsabilità .....	8
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento .....	8
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico.....	8
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI .....	8
Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori .....	8
CAPO III – FERETRI.....	9
Art. 7 - Deposizione del cadavere nella bara .....	9
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri .....	9
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	10
Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri .....	11
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento.....	11
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI.....	11
Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso .....	11
Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri .....	12
Art. 14 - Orario dei trasporti.....	12
Art. 15 - Norme generali per i trasporti .....	12
Art. 16 - Riti religiosi e civili .....	13
Art. 17 - Trasferimento di salme .....	13
Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività .....	13
Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione .....	13
Art. 20 - Sepolture privilegiate .....	14
Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero .....	14
Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti .....	14
Art. 23 - Rimessa delle auto funebri .....	14
TITOLO II – CIMITERO .....	15
CAPO I – CIMITERO.....	15
Art. 24 - Elenco cimitero.....	15
Art. 25 - Disposizioni generali di Vigilanza.....	15
Art. 26 – Aree speciali nel cimitero .....	15
Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali .....	16
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE .....	16
Art. 28 - Disposizioni generali.....	16
Art. 29 - Piano regolatore cimiteriale .....	16
CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE .....	17
Art. 30 – Inumazione .....	17
Art. 31 – Cippo .....	17
Art. 32 – Tumulazione .....	18
Art. 33 - Deposito provvisorio .....	19
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI .....	19
Art. 34 - Esumazioni ordinarie .....	19
Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie .....	20
Art. 36 - Esumazione straordinaria .....	20
Art. 37 - Estumulazioni .....	20
Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento .....	22



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

Art. 39 - Raccolta delle ossa .....	22
Art. 40 - Oggetti da recuperare.....	22
Art. 41 - Disponibilità dei materiali .....	22
CAPO V – CREMAZIONE .....	23
Art. 42 - Crematorio.....	23
Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione .....	23
Art. 44 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri .....	23
CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO.....	25
Art. 45 - Orario .....	25
Art. 46 - Disciplina dell'ingresso .....	25
Art. 47 - Divieti speciali.....	25
Art. 48 - Riti funebri .....	26
Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.....	26
Art. 50 - Lapidi ed ornamenti nelle sepolture individuali.....	27
Art. 51 - Fiori e piante ornamentali .....	27
Art. 52 - Materiali ornamentali .....	27
TITOLO III – CONCESSIONI.....	27
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	27
Art. 53 - Sepolture private .....	27
Art. 54 - Durata delle concessioni.....	28
Art. 55 - Modalità di concessione e prenotazione dei loculi .....	29
Art. 56 - Uso delle sepolture private .....	30
Art. 57 - Manutenzioni .....	31
CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE .....	31
Art. 58 - Divisione, Subentri.....	31
Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua.....	32
Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree libere .....	32
Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione .....	33
Art. 62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua .....	33
CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE .....	33
Art. 63 - Revoca .....	33
Art. 64 - Decadenza .....	34
Art. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	34
Art. 66 - Estinzione.....	34
TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI.....	35
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI.....	35
Art. 67 - Accesso ai cimitero.....	35
Art. 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri.....	35
Art. 69 - Responsabilità - Deposito cauzionale .....	36
Art. 70 - Recinzione aree - Materiali di scavo .....	36
Art. 71 - Introduzione e deposito di materiali .....	36
Art. 72 - Orario di lavoro.....	37
Art. 73 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti .....	37
Art. 74 - Vigilanza.....	37
Art. 75 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero .....	37
CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE .....	38
Art. 76 - Imprese funebri .....	38
Art. 77 - Divieti .....	38
TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE.....	39
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE .....	39



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

Art. 78 - Mappa .....	39
Art. 79 - Annotazioni in mappa .....	39
Art. 80 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali .....	39
Art. 81 - Schedario dei defunti .....	40
Art. 82 - Scadenario delle concessioni.....	40
TITOLO VI – DISPOSIZIONI E NORME GENERALI .....	40
CAPO I - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI .....	40
Art. 83 - Ufficio Amministrativo Servizi Cimiteriali .....	40
Art. 84 - Informazioni da pubblicare sul sito comunale .....	41
Art. 85 - Comunicazioni ai cittadini .....	41
Art. 86 - Materiali e attrezzature .....	41
Art. 87 - Servizi interni/Esterni al cimitero - Pulizie .....	42
Art. 88 - Impianti e tecnologie.....	42
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI .....	43
Art. 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento .....	43
Art. 90 - Cautele.....	43
Art. 91 - Responsabile del Servizio .....	43
Art. 92 - Concessioni pregresse .....	44
Art. 93 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio .....	44
Art. 94 - Tariffe .....	44
Art. 95 - Sanzioni .....	44
Art. 96 - Norma finale e di rinvio.....	45
ALLEGATO A.....	46
ELENCO CONCESSIONI, FORNITURE, OPERAZIONI SOGGETTE A TARIFFA.....	46
PARTE I: CONCESSIONI CIMITERIALI .....	46
PARTE 2: SERVIZI CIMITERIALI .....	46
Note .....	47



## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Oggetto e Definizioni**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali Lombardia 18 novembre 2003, n. 22 e 8 febbraio 2005, n. 6, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6:

3. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
  - a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
  - b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
  - c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- auto funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino per garantire le condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombario o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo prestabilito all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del periodo ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico-enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

### Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Dirigente / Responsabile di servizio, ai sensi del successivo articolo 87.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda A.T.S. competente per territorio.



### **Art. 3 – Responsabilità**

1. Il Comune, in seguito eventualmente il Concessionario secondo quanto disposto nelle Definizioni al Punto1, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al proprio servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

### **Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti ed a carico del Comune i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione delle salme;
- b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 17, comma 1;
- c) il servizio obbligatorio di trasporto della salma o del cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari; il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico. Nei casi di accertato stato di bisogno, verificato da parte del Responsabile dei Servizi Sociali le spese saranno sostenute dal Comune:
- d) inumazione in campo comune;
- e) il feretro per i deceduti i cui familiari, accertata la situazione economica da parte del Comune, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegate al presente regolamento, di cui formano parte integrante e sostanziale.

4. La Giunta, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura sarà esposto agli ingressi del cimitero Comunale;
- b) copia del presente regolamento sarà depositata presso l'Ufficio Tecnico comunale e sul sito web comunale;

## **CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

### **Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune di Ospitaletto, nell'ambito del servizio cimiteriale, provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2004.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.T.S. competente per territorio, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale autorizzato per tale funzione.

### CAPO III – FERETRI

#### Art. 7 - Deposizione del cadavere nella bara

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso nella bara avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.
2. In ciascuna bara non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dall'Autorità Sanitaria.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.T.S. competente per territorio detterà le disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004.
2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.



### **Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km:

- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- il cadavere, in ogni altro caso, deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b)

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm (se di zinco) e non inferiore a 1,5 mm (se di piombo). Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o suo delegato.



6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. In questo ultimo caso provvederà al recupero, da coloro che ne siano tenuti per legge, delle somme anticipate.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

### **Art. 11 - Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

3. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può essere effettuata durante il percorso. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'Azienda ATS per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del R.R. n. 6/2004.



### **Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri**

1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento regionale n. 6/2004.

2. Il Comune richiede ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari, accertati dal Responsabile dei Servizi Sociali;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

3. Nelle ipotesi di cui *al comma 2.a* restano a carico del Comune la fornitura della bara, ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo tariffe da stabilire in un'apposita convenzione, che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della turnazione.

4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

### **Art. 14 - Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà, di norma, l'ora dei funerali e del rientro ceneri secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà, inoltre, i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

### **Art. 15 - Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto e i relativi documenti di cui all'art. 19 devono restare in consegna al vettore.



### **Art. 16 - Riti religiosi e civili**

1. I ministri di culto, sia della Chiesa Cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'ambito della pianificazione cimiteriale.
4. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi è gratuito.

### **Art. 17 - Trasferimento di salme**

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni/segni di vita del trasportato con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc..., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

### **Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda A.T.S. competente per territorio, prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.T.S. competente per territorio dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### **Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando ad essi siano tributate onoranze.



5. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

### **Art. 20 - Sepolture privilegiate**

1. Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture privilegiate, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di Servizio, con decreto a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9, c. 7, lett. c) della legge regionale n. 22/2003.

### **Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati (come l'Italia) aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

### **Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Reg. Reg. n. 6/2004.

### **Art. 23 - Rimessa delle auto funebri**

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.



## **TITOLO II – CIMITERO**

### **CAPO I – CIMITERO**

#### **Art. 24 - Elenco cimitero**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimitero comunali:

a) Ospitaletto;

#### **Art. 25 - Disposizioni generali di Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2003.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale o personale con incarico ufficiale del Comune.

3. Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg.le, n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 22/2003.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. reg. n. 6/2004.

6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimitero, avvalendosi dell'Azienda Territoriale Sanitaria (A.T.S.) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

#### **Art. 26 – Aree speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero possono essere previste aree speciali, individuate dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'ATS competente per territorio, nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.



4. Nell'interno del cimitero potrà essere prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 44.

5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### **Art. 27 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso e che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni;
- d) i cadaveri delle persone non residenti a richiesta del consorte, degli ascendenti e dei discendenti, purché i richiedenti siano residenti in Ospitaletto o vi siano nati e che vi abbiano risieduto per almeno 10 anni;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone in possesso di concessione per la sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990; g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Nei reparti speciali sono ricevuti i cadaveri, i resti o le ceneri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. n. 445/2000.

3. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Responsabile del Servizio può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **Art. 28 - Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie ventennali.

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero mette a disposizione aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Reg. Reg. n. 6/2004.

3. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

### **Art. 29 - Piano regolatore cimiteriale**

1. Il Comune, a norma dell'art. 6 del reg. Reg. n. 6/2004, adotta un Piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni.



2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.T.S. e dell'ARPA.
3. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
4. Il piano cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
5. Ogni dieci anni, o quando siano realizzati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quello esistente siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
6. La documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimitero ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al reg. reg. n. 6/2004.

## **CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Art. 30 – Inumazione**

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di anni 10 dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
4. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree di concessione; dette concessioni, di durata ventennale, non sono rinnovabili.
5. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
6. Per l'inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale, deve essere presentata una richiesta; il Responsabile del servizio potrà rilasciare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 15, comma 11, del Reg. Reg.le n. 6/2004, previo parere favorevole dell'A.T.S. competente per territorio.

### **Art. 31 – Cippo**

1. Ogni fossa, nei campi comuni di inumazione, è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico.



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati ed a loro cura e spese, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri-tomba e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. L'installazione delle lapidi e dei copri-tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg.le n. 6/2004.

### **Art. 32 – Tumulazione**

1. Sono destinate a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,35, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg. reg.le n. 6/2004. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,80 di lunghezza, m. 0,30 di altezza e m. 0,30 di larghezza.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al Reg. Reg.le n. 6/2004.
5. È concesso al coniuge ultrasessantenne di prenotare il loculo, con il pagamento della tariffa in vigore al momento della prenotazione immediatamente successivo a quello concesso a fronte del decesso dell'altro coniuge con il metodo dei loculi contigui (a fianco) con la possibilità di scorrimento nel caso in cui i loculi non risultassero contigui;
6. È concessa anche alle coppie di fatto, la prenotazione del loculo con le stesse modalità previste nell'articolo precedente;
7. Alle persone disabili e legate al defunto da primo grado di parentela, previa richiesta, si consente di poter ottenere, in concessione, loculi, ossari e cinerari di altezza accessibile a carrozzine e comunque adatta a persone disabili, in genere prima e seconda fila. La concessione di spazi di sepoltura, ossari o cinerari, a particolari altezze è concessa a portatori di handicap grave, invalidi civili o di guerra al 75%, che siano genitore, coniuge, figlio o fratello del defunto se disponibili all'interno del settore di completamento;
8. L'assegnazione dei loculi avviene dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra.



### **Art. 33 - Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi liberi.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a dodici mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di ventiquattro mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
5. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.
7. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato e previo pagamento dei relativi diritti.
8. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 34 - Esumazioni ordinarie**

1. Nel cimitero il turno ordinario di esumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 39.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato si applica quanto disposto nell'art 37 comma 8 il resto mortale potrà:



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

- a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

### **Art. 35 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale, come normato all'art. 37 comma 4 e 5.

### **Art. 36 - Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria o dei parenti o aventi causa sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico - sanitaria.

### **Art. 37 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 30 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 anni;
  - b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

5. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.
4. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti (il 2 novembre) per almeno 90 giorni e all'Albo Pretorio on-line del Comune.
6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
7. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38, se completamente mineralizzati, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune. Una sola eventuale urna cineraria a seguito di cremazione può essere inserita all'interno di un loculo già occupato.
8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che non disponga diversamente la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, in 5 anni, ridotto a 2 anni se irrorato con particolari sostanze biodegradanti Circolare del 31-07-1998, n10; G.U. n. 192 del 19-08-1998, L.R. 6 del 9-11-2004 art. 20 comma 10. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
9. L'inizio delle operazioni di estumulazioni ordinarie è reso noto con comunicazione ben visibile da affiggere all'albo cimiteriale come normato all'art. 37 comma 4 e 5 e all'Albo Pretorio on-line del Comune.
10. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
11. Le operazioni di estumulazione saranno così suddivise:
- a) Preparazione: apertura del tumulo tramite rimozione della lapide. Recinzione con apposita schermatura dell'area interessata, ove sussistano aperture che configurino pericolo per i frequentatori della zona; apertura del loculo con demolizione e/o asportazione della parete di tamponamento, ove esistente, avendo cura che il personale sia equipaggiato di idonei dispositivi di protezione individuale, stabiliti dal piano di sicurezza. Deposito del materiale inerente in apposito spazio individuato preventivamente ai fini del relativo trasporto ad idoneo impianto di smaltimento a fine lavori.
  - b) Estrazione: l'estrazione del feretro dovrà avvenire in completa sicurezza utilizzando, laddove necessario, idonea impalcatura e montafretri.
  - c) Pulizia del vano loculo: al termine delle operazioni relative all'estumulazione si provvederà, immediatamente, alla pulizia accurata del loculo con l'ausilio di specifici prodotti per la sanificazione ed eliminazione di odori per poter permettere il riutilizzo dello stesso entro il massimo di tre giorni.
12. Nel caso in cui il Concessionario non dovesse rintracciare alcun parente del defunto la cui concessione è scaduta, provvederà a trasmettere apposito elenco all'Ufficio Anagrafe del Comune di Ospitaletto e se nessun contatto sarà reperibile, sarà cura dell'Amministrazione dare disposizioni in merito alla destinazione dei resti mortali.



### **Art. 38 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

### **Art. 39 - Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario o tombe in concessione.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente resti cinerari delle ossa a seguito cremazione anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

### **Art. 40 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato negli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali, rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto, avendo inviato comunicazione scritta ai medesimi, per un periodo di n. 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 41 - Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con documenti, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copri-tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose, la cui situazione familiare è stata accertata dal Responsabile dei Servizi Sociali, che ne facciano richiesta



per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, restituiti alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V – CREMAZIONE**

### **Art. 42 - Crematorio**

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

### **Art. 43 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, è necessario un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

### **Art. 44 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

- 3.** A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune. Il luogo di conservazione (definito "colombario" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934), è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.
- 4.** L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alla condizione che venga presentata una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della l. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
- 5.** Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:
- a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - b) il luogo di conservazione;
  - c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.
  - d) La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
- 6.** L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
- 7.** Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 8.** Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
- 9.** La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
- 10.** Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
- 11.** La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
- 12.** Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.



## CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

### Art. 45 - Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

### Art. 46 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

### Art. 47 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Art. 48 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

### **Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli. Negli spazi riservati l'eventuale monumento o cippo non potrà superare l'altezza di m. 1,60 dal vialetto; i monumenti sulle tombe di famiglia compatibili con le caratteristiche del cimitero e soggetti ad autorizzazione edilizia non potranno superare l'altezza di ml. 1,60 dal piano del vialetto e dovranno essere costruiti o rivestiti in marmo Botticino classico o Carrara bianco, oppure di marmi e materiali lapidei diversi, secondo le prescrizioni vincolanti che saranno impartite dall'ufficio tecnico.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o latina; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 87.

7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

8. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.



### **Art. 50 - Lapidi ed ornamenti nelle sepolture individuali**

1. Sulle lapidi, che dovranno essere in marmo di Botticino classico, ed in lastra unica, non potranno essere applicate cornici sporgenti e la lastra dovrà essere allineata alle esistenti.
2. Nei loculi di fascia il vaso portafiori dovrà essere posto al centro della lapide, mentre le luci votive saranno poste ai lati.
3. Di norma, nei loculi di punta, il vaso portafiori dovrà essere posto sul lato sinistro della lapide mentre la luce votiva sulla destra.

### **Art. 51 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà alla loro distruzione.
2. Nel cimitero avrà luogo, nei periodi previsti, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

### **Art. 52 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri-tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità di materiali ed oggetti gli stessi criteri stabiliti all'art. 41 in quanto applicabili.

## **TITOLO III – CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 53 - Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe devono essere conformi al piano regolatore del cimitero. Le aree saranno assegnate ai richiedenti la concessione, i quali si obblighino a collocare



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

nella tomba di famiglia, entro 8 mesi dal collaudo, i resti mortali di tutti gli aventi diritto, di cui all'art. 55, c. 2, indicati nella domanda, lasciando liberi loculi, ossari e spazi a terra assegnati. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte, la concessione, previa diffida ad adempiere, sarà revocata, con la restituzione del solo canone pagato.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (archi a più posti, campetti, celle edicole, tombe di famiglia, etc.).

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, ed è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte del servizio comunale competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

### Art. 54 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture per famiglie (Tomba di famiglia) e collettività. Nel caso di concessioni/protocolli di intesa già esistenti dal 2006 e/o precedenti a tale data, ancorché non formalmente sottoscritte, la durata delle stesse deve essere stabilita in anni 99.
- b) in 20 anni per loculi ossario ed eventuali urne cinerarie.
- c) in 20 anni, non rinnovabili, le concessioni per sepolture private per inumazione a terra, dette "spazi riservati";
- d) in 30 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.



A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un periodo di 15 anni nei casi autorizzati, dietro il pagamento del rinnovo del canone di concessione. Sarà possibile, alla scadenza, un solo rinnovo delle concessioni esistenti per un periodo di anni 15 ad esclusione delle concessioni novantanovennali.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della sepoltura, se antecedente.

### **Art. 55 - Modalità di concessione e prenotazione dei loculi**

1. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg.le n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture a tumulazione sono assegnate in presenza di feretro o di urna da tumularvi con esclusione della prenotazione del loculo da parte di coniuge e/o congiunto convivente in vista del futuro affiancamento, sempre che il familiare abbia almeno 60 anni di età. La prenotazione comporta il versamento della tariffa di concessione in essere e decorre dalla data di prenotazione. Sono inoltre autorizzate le concessioni negli specifici casi come da Art. 32 comma 5 del presente regolamento. È altresì possibile concedere la prenotazione del loculo a persone sole, con almeno 60 anni di età, che non abbiano parenti entro il primo grado di parentela.

2. Le spese di estumulazione e traslazione della salma sono a carico dei richiedenti; quando possibile, se riterranno di utilizzare la lapide esistente, dovranno provvedere alla sua rimozione a propria cura e rischio. È fatto divieto di posare lapidi in lastra unica per due loculi.

3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

4. Nel caso la concessione relativa al loculo prenotato, giunga a scadenza prima che siano trascorsi 30 anni dalla tumulazione, si dovrà rinnovare la stessa per gli anni mancanti al raggiungimento del periodo minimo di tumulazione, versando proporzionalmente la tariffa della concessione.

5. Qualora la concessione del loculo prenotato giunga a termine prima che il loculo sia stato occupato, è possibile rinnovare la concessione per 10 anni, prorogabili.

6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

7. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'articolo 53, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare, la data di presentazione della domanda di concessione.

8. I loculi devono contenere un solo feretro. È consentita l'eventuale aggiunta di resti ossei confezionati in urne cinerarie sigillate, per ricongiunzione familiare, in quei loculi che ne abbiano le capacità dimensionali. Su richiesta unanime degli eredi, è possibile inserire nel loculo già occupato da una salma, l'urna cineraria limitatamente alle ceneri del coniuge, genitori, figli o fratelli. In questo caso, la lapide sarà rimossa dai richiedenti, l'operazione di apertura, tumulazione e chiusura verrà autorizzata dal responsabile del servizio ed eseguita dal personale comunale addetto. I richiedenti dovranno corrispondere la spesa prevista nell'allegato A) del presente regolamento. Resta in ogni caso il divieto di cui all'Art. 87 D.P.R. 285/90. Comunque, in ogni loculo può essere presente un solo feretro e una cineraria. È consentito utilizzare un loculo ed inserire anticipatamente un'urna cineraria purché almeno un parente del defunto che sia coniuge, genitore, figlio o fratello dichiarati che successivamente sarà tumulato all'interno del loculo stesso sotto forma di feretro all'interno di una bara.



9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **Art. 56 - Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- a) da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- b) dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini) e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- c) dal coniuge ed ascendenti;
- d) dai generi e dalle nuore;
- e) dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.

5. L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

9. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione del cadavere di persona estranea, nella misura di una persona ogni tre posti, dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali.

10. Tale pagamento dovrà essere effettuato anche nel caso di tumulazione provvisoria in attesa della costruzione dei loculi individuali a cura del Comune, o della tomba di famiglia di appartenenza del defunto.

11. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.



### **Art. 57 - Manutenzioni**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti.
3. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti.
4. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/progetto.
5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - c) l'ordinaria pulizia;
  - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
6. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
7. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 2, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

## **CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **Art. 58 - Divisione, Subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.



6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione e sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria.

9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 59 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

#### **Art. 60 - Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.  
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:
- c) per concessioni della durata di 99 anni, in misura ridotta del 30% della tariffa pagata ed in proporzione per ogni anno intero, o frazione superiore a 6 mesi, alla residua durata;

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.



### **Art. 61 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 53, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà ai rinuncianti (siano essi i concessionari, o agli aventi titolo alla concessione) oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura ridotta del 30% della tariffa pagata ed in proporzione per ogni anno intero, o frazione superiore a 6 mesi, di residua durata;

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio comunale competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Art. 62 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 5 dell'art. 53, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di 99 anni, in misura ridotta del 30% della tariffa pagata ed in proporzione per ogni anno intero, o frazione superiore a 6 mesi, di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 61.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Art. 63 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### Art. 64 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, comma 8;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

### Art. 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. In seguito, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### Art. 66 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Reg. Reg.le n. 6/2004.



2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 67 - Accesso ai cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.

5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.

#### **Art. 68 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.



3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Art. 69 - Responsabilità - Deposito cauzionale**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'art. 68, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata in tariffa.

#### **Art. 70 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 71 - Introduzione e deposito di materiali**

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio.



2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al disbrigo delle operazioni di carico e scarico dei materiali.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

### **Art. 72 - Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

### **Art. 73 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

### **Art. 74 - Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 68 e 70.

### **Art. 75 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero**

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

### Art. 76 - Imprese funebri

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'articolo 31 e seguenti del Regolamento Regionale n. 6/2004.

3. Il Comune, ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

### Art. 77 - Divieti

1. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:



- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o sociosanitarie;
- b) effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
- c) gestire cimitero, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 78 - Mappa**

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 79 - Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 80 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il Responsabile del Servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
  - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia ubicati rispettivamente presso il cimitero comunale e presso l'Ufficio tecnico Comunale.

4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

### **Art. 81 - Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, anche con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 79.

### **Art. 82 - Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI E NORME GENERALI**

### **CAPO I - NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 83 - Ufficio Amministrativo Servizi Cimiteriali**

1. Deve essere istituito, nei pressi del Municipio del Comune di Ospitaletto, un apposito ufficio secondo gli orari di apertura concordati con la Giunta per erogare i servizi di seguito indicati:

- a) Pubblicazione fuori dall'Ufficio degli Orari di apertura / chiusura uffici
- b) Cognome e Nome del Responsabile dei procedimenti amministrativi relativi al servizio.
- c) Deve essere, inoltre, dotato di:



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

- Numero di telefono
  - Indirizzo e-mail;
  - Indirizzo PEC
  - d) Deve ricevere e gestire:
    - Reclami, segnalazione disservizi,
    - Tutte le richieste relative alle modalità di sepoltura, rilascio concessione loculi, tombe di famiglia, ecc.
  - e) Ogni cittadino interessato a richiedere i servizi cimiteriali deve ricevere la CARTA DEI SERVIZI
2. Il cittadino è tenuto a comporre il numero verde qualora avesse le seguenti necessità:
- a) Richiesta informazioni orario del servizio
  - b) Richiesta sulle modalità di sottoscrizione documenti
  - c) Richiesta sulle modalità di rinnovo contratti
  - d) Segnalazione disservizio, ripristino luce
  - e) Richieste in merito ai tempi di ripristino
  - f) Indicazione del responsabile del procedimento

### Art. 84 - Informazioni da pubblicare sul sito comunale

1. Sul sito web comunale devono essere pubblicate le seguenti informazioni:
- a) Indirizzo dell'Ufficio relativo ai servizi mortuari
  - b) Orari di apertura / chiusura dell'Ufficio
  - c) Cognome e Nome del Responsabile dei procedimenti amministrativi relativi al servizio.
  - d) Numero di telefono
  - e) Indirizzo e-mail
  - f) Indirizzo PEC
  - g) Orario Invernale apertura cimitero (Lunedì – venerdì.....)
  - h) Orario estivo apertura cimitero (Lunedì – venerdì .....)
  - i) Disposizioni relative al cambiamento di orario di apertura/chiusura eventualmente stabiliti dalla Giunta comunale per motivi vari compresi eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
  - j) La CARTA DEI SERVIZI, che deve indicare elenco dettagliato dei servizi, contenuti, prezzi, eventuali deroghe e tutte le note utili a favorire la massima comprensione di quanto esplicitato.
  - k) Ulteriori informazioni sui servizi erogati e sulla normativa di riferimento possono essere reperite sul sito istituzionale del Comune

### Art. 85 - Comunicazioni ai cittadini

1. Le comunicazioni ai familiari e aventi causa relativi ai defunti devono sempre essere effettuate in forma scritta:

- a) Scadenza naturale dei contratti
- b) Scadenza anticipata dei contratti e motivazione
- c) Servizi relativi alle salme da riesumare, tumulare, inumare ecc.
- d) Trasferimento salme provvisorio o definitivo e motivazione

Tali informazioni devono essere recapitate ai destinatari con modalità digitali o in forma cartacea 15 giorni prima di effettuare le operazioni previste.

### Art. 86 - Materiali e attrezzature

1. Per favorire l'accesso sicuro in quota devono essere messe a disposizione scale, una per ogni quadrante, certificate e sempre funzionanti.



2. Devono essere, inoltre messi a disposizione dei cittadini:

- a) Punti acqua
- b) Innaffiatoi, numero e ubicazione indicati in una mappa posta in bacheca
- c) Cestini per la raccolta differenziata, numero e ubicazione indicati in una mappa posta in bacheca
- d) Installazione nella parte destra delle entrate del cimitero di bacheche in materiale anticorrosivo al fine di eseguire l'affissione e proteggere i documenti relativi a tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie per i cittadini.

### **Art. 87 - Servizi interni/Esterni al cimitero - Pulizie**

1. Bisogna favorire l'accessibilità a tutte le zone del cimitero (loculi e ossari, tombe di famiglia, campi comuni) alle persone diversamente abili.

2. I familiari e aventi causa con età superiore ai 65 anni, se decidono di collocare i defunti nei loculi, possono richiedere il posizionamento dei medesimi nelle prime file, se disponibili all'interno del settore di completamento.

3. Il cimitero deve sempre essere pulito e mantenuto in perfetto ordine, in particolare:

- a) I servizi igienici devono essere mantenuti puliti e facilmente accessibili, pulizia giornaliera se opportuno in applicazione delle norme vigenti.
- b) I cestini vanno vuotati quando necessario; nei mesi di ottobre e novembre, vanno vuotati anche quotidianamente se necessario.
- c) La cappella del cimitero posizionata al centro del campo santo deve sempre essere tenuta in condizioni di ordine e pulizia eseguendo periodici controlli al fine di evitare il deposito inappropriato di cose o materiali. Durante le manifestazioni istituzionali e nei 7 giorni antecedenti e successivi della ricorrenza del giorno di Ognissanti, la porta d'ingresso a due battenti deve sempre essere tenuta aperta con l'illuminazione interna accesa.
- d) Per quanto riguarda le CERIMONIE ISTITUZIONALI l'Amministrazione comunale con preavviso di almeno 15 giorni comunicherà la programmazione degli eventi istituzionali al fine di effettuare il controllo del cimitero, eseguire la pulizia straordinaria, l'eventuale taglio delle alberature e siepi se necessario al fine di rendere accogliente l'intero cimitero.
- e) I viali e i campi di inumazione devono essere trattati al fine di renderli sempre puliti e ordinati.
- f) I pavimenti delle campate devono essere lavati con appositi macchinari almeno 2 volte al mese e in prossimità della commemorazione dei defunti e di altre festività civili e religiose.
- g) Nel caso di eventi atmosferici quali neve o grandine in misura abbondante, va rimossa entro il giorno successivo all'evento nei viali, pavimenti esterni, esclusi i campi, scale e rampe di accesso.
- h) Per quanto riguarda il verde e il giardinaggio bisogna intervenire almeno 2/3 volte l'anno per effettuare il diserbo di piante infestanti e conservare in maniera decorosa i prati, le piante e le siepi esistenti all'interno e all'esterno del cimitero.

### **Art. 88 - Impianti e tecnologie**

1. ILLUMINAZIONE ESTERNA: va eseguita la verifica del progetto illuminotecnico affinché attorno al cimitero lato strada pubblica, fronte sud e fronte nord e minimale sul fronte ovest siano posizionati punti luce di sicurezza che dovranno essere attivati con dispositivi di controllo remoto/crepuscolari.



2. SISTEMA AUDIO: Il camposanto è predisposto con un sistema audio e di amplificazione. Tale strumento dovrà essere sempre funzionante e se necessario rivisto e potenziato.
3. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA: ad ogni ingresso del camposanto, nel rispetto delle normative vigenti, deve essere predisposto un sistema di telecamere per la videosorveglianza a norma di legge, con segnalazione per eventuali intrusioni al gestore e alla sala operativa della Polizia Locale.

## **CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 89 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 56 hanno decorrenza a partire da 1 anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente approvato con Delibera di Consiglio Comunale numero 6 del 01/06/1992 cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Art. 90 - Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

### **Art. 91 - Responsabile del Servizio**

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio Demografico l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio Demografico su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo



## Regolamento di polizia mortuaria - Comune di Ospitaletto

non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile del Servizio Demografico, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

4. Il gestore concorre per ruolo e responsabilità come stabilito nella Convenzione nello specifico allegato "B" in essere, tra il Comune di Ospitaletto e Arcos Costruzioni Srl registrata a Brescia il 16/06/2020 al N° 20970 serie 1T.

5. La CARTA DEI SERVIZI, approvata con deliberazione della Giunta comunale, entra in vigore 30 giorni dopo l'esecutività della suddetta deliberazione e sarà soggetta a revisione ogni tre anni. Al termine di ogni anno solare il Gestore è tenuto ad inviare al protocollo del Comune un verbale scritto contenente l'elenco di tutte le concessioni sottoscritte, la loro durata, il riferimento del loculo/ossario ecc., comprese tutte le informazioni relative all'intestatario del contratto.

### **Art. 92 - Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 85 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Art. 93 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "iuris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

### **Art. 94 - Tariffe**

1. Ogni anno, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe vengono, con determinazione del Responsabile del Servizio, variate in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento alla unità euro superiore.

2. Le tariffe potranno inoltre essere variate con deliberazione della Giunta Comunale, qualora non vengano apportate modifiche alla struttura tariffaria o si tratti delle tariffe per i trasporti funebri correlate al mutamento delle condizioni economiche dell'appalto.

### **Art. 95 - Sanzioni**

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.



**Art. 96 - Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, alla legge regionale Lombardia n. 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e Regolamento Regionale Lombardia numero 1/2007



## ALLEGATO A

### ELENCO CONCESSIONI, FORNITURE, OPERAZIONI SOGGETTE A TARIFFA

#### PARTE I: CONCESSIONI CIMITERIALI

##### 1: LOCULO DI PUNTA

1a CONCESSIONE LOCULO DI PUNTA anni 30 .....	€ 1.630,00+iva
1b RISERVA LOCULO DI PUNTA anni 30 .....	€ 1.630,00+iva
1c RINNOVO LOCULO DI PUNTA anni 15 .....	€ 1.100,00+iva

##### 2: LOCULO DI FASCIA

2a CONCESSIONE LOCULO DI FASCIA anni 30.....	€ 2.232,00+iva
2b RISERVA LOCULO DI FASCIA anni 30 .....	€ 2.232,00+iva
2c RINNOVO LOCULO DI FASCIA anni 15 .....	€ 1.125,00+iva

##### 3: OSSARIO SINGOLO

3a CONCESSIONE OSSARIO anni 20 .....	€ 510,00+iva
3b RISERVA OSSARIO anni 20 .....	€ 510,00+iva
3c RINNOVO OSSARIO anni 15 .....	€ 400,00+iva

##### 4: TOMBE FAMIGLIA

4a CONCESSIONE TOMBA FAMIGLIA anni 99 .....	€ 70.000,00+iva
---	-----------------

##### 5: TOMBE GIARDINO

5a CONCESSIONE TOMBA GIARDINO anni 99 .....	€ 70.000,00+iva
---	-----------------

##### 6: VOTIVE

6a Luce votiva canone pluriennale .....	€ 15,50 + iva x n anni
6b Luce votiva canone annuale .....	€ 15,50 + iva

#### PARTE 2: SERVIZI CIMITERIALI

##### 7: ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE

Estumulazione straordinaria richiesta da utente

7a da loculo.....	€ 600,00+iva
7b da tomba a terra .....	€ 500,00+iva
7c da ossario.....	€ 150,00+iva
7d Estumulazione e collocazione in ossario comune.....	€ 100,00+iva
7e Estumulazione e inumazione causa non demineralizzazione .....	€ 500,00+iva
7f Esumazione e collocazione in ossario comune.....	€ 100,00+iva
7g Esumazione e collocazione in ossario singolo .....	€ 510,00+iva
7h Rimozione copri tomba a terra con smaltimento .....	€ 380,00+iva

##### 8: INUMAZIONE E TUMULAZIONE

8a Tumulazione ceneri in loculo .....	€ 350,00+iva
8b Tumulazione ceneri tomba famiglia a terra .....	€ 350,00+iva
8c Inumazione per anni 5, successiva esumazione e ossario comune	€ 500,00+iva

##### 9: CREMAZIONE

9a .....	a carico direttamente dei privati
----------	-----------------------------------



## **Note**

Aggiornato con:

- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
- Legge 1° agosto 2002, n. 166;
- Legge Regionale 18 novembre 2003, n. 22 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funerari e cimiteriali”;
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico - sanitarie di cui all’art. 40, comma 4;
- Legge Regionale 8 febbraio 2005, n. 6, art. 6, comma 6. Regolamento servizi funerari – Regione Lombardia;
- Regolamento Regionale numero 1 del 6 Febbraio 2007.